

AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto perequativo: istanze da trasmettere entro il 28 dicembre

di Lucia Recchioni



È stato finalmente pubblicato il [provvedimento dell'Agenzia delle entrate](#) che definisce contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della **domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto "perequativo"**.

La domanda potrà essere trasmessa, direttamente o tramite un intermediario, sin dal giorno di pubblicazione del provvedimento (**29 novembre**) e **fino al 28 dicembre 2021**.

Le condizioni

Il richiedente deve aver **conseguito**, nell'anno **2019**, un ammontare di **ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro**.

Per poter beneficiare del contributo **devono inoltre sussistere entrambi i seguenti requisiti**:

1) la dichiarazione dei redditi relativa al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2020** deve essere stata presentata **entro il 30.09.2021**. Per quanto riguarda la **dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i **90 giorni successivi** al termine ordinario di presentazione, e comunque **non oltre il 30.09.2021**. Il **contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini**.

Come previsto dal decreto attuativo, **eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo** qualora dai dati in esse indicati derivi un **importo del contributo maggiore** rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30.09.2021

Soggetti esclusi	<p>2) l'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.</p> <p>Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26.05.2021, ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell'attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un'operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l'attività del soggetto confluito; - soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26.05.2021; - enti pubblici di cui all'articolo 74 Tuir; - intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'articolo 162-bis Tuir.
La determinazione del contributo	<p>del Per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto si rende necessario procedere come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. deve essere calcolata, innanzitutto, la differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020; 2. bisogna sottrarre a quest'importo le somme percepite a titolo di contributo a fondo perduto riconosciute dall'Agenzia delle entrate; 3. all'importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate le percentuali previste. <p>Di seguito si richiamano le percentuali riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro, - 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro, - 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro, - 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 di euro, - 5%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 di euro.
Il beneficio	<p>L'importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.</p> <p>Per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.</p> <p>Come previsto per i precedenti contributi a fondo perduto, è previsto l'accredito sul conto corrente indicato dal contribuente. Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta.</p>
L'istanza	<p>L'istanza presenta, tra l'altro, uno specifico quadro (quadro A), nel</p>

quale deve essere riportato **l'elenco degli aiuti di Stato ricevuti**, specificando per ciascuno se è stato ottenuto con riferimento alla **sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework**.

Se il richiedente ha ottenuto **aiuti di Stato riferiti all'Imu**, deve indicare nel quadro C i **codici catastali dei Comuni e il numero degli immobili** per cui ha beneficiato degli aiuti.

Se la richiesta viene presentata da un **intermediario**, il richiedente deve preventivamente **consegnargli il modello dell'istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato**. L'intermediario deve **conservare l'istanza sottoscritta**, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.